

Condizioni Generali di Assicurazione

Le presenti Condizioni di assicurazione sono parte integrante del Contratto di Assicurazione collettivo stipulato tra:

Europäische Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERV" o "Società") e ASSILIFE S.a.s..

Si conviene di stipulare la presente convenzione allo scopo di fornire a condizioni di particolare vantaggio, le coperture assicurative di seguito elencate:

Sezione I° Responsabilità Civile Verso Terzi
Sezione II° Infortuni
Sezione III° Assistenza

DEFINIZIONI

Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.

Aderente: Associazione che aderisce al contratto di assicurazione collettivo e s'impegna a pagare il premio, corrispondente alle richieste di copertura inviate all'intermediario.

Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i nel tesserino di assicurazione, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che ERV, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Associazione: il gruppo organizzato, che aderendo alla convenzione della Contraente, raccoglie le adesioni dei propri soci/iscritti.

Beneficiario: soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate. In assenza di specifica designazione i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che ERV mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l'Italia è quella di Mesa Asistencia (per conto di Europäische Reiseversicherung AG).

Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l'Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.

Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione.

Decorrenza della garanzia: la data di entrata in copertura dell'Assicurato, così come comunicata dall'Associazione Aderente all'Intermediario.

Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.

ERV: il marchio commerciale di Europäische Reiseversicherung AG

Europa: Stati membri dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e la Svizzera.

Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto da ERV, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli, nonni, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).

Garanzia: copertura o prestazione – differente dall'assistenza – offerta da ERV in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Intermediario: persona fisica o giuridica iscritta al registro degli intermediari tenuto presso l'organo di vigilanza delle assicurazioni private (ISVAP);

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Italia: tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Malattia: ogni obiettivamente alterazione dello stato di salute, a carattere evolutivo, che non sia conseguente ad infortunio, di cui l'Assicurato non sia a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio e che non sia una manifestazione di un precedente morbo.

Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza ERV si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

Modulo di Adesione: documento che forma parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO attraverso il quale l'Associazione può aderire al contratto di assicurazione collettivo;

Polizza: il documento che regola e prova l'assicurazione.

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente a ERV.

Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate da ERV, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale
Rosenheimer Straße 116
81669 Munich
Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70
20146 Milano
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società: l'Impresa assicuratrice, cioè Europäische Reiseversicherung AG.

NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1-Oggetto della convenzione

La Società s'impegna a garantire i **rischi assicurati** così come descritti nel successivo **Art.3**, a favore di tutti gli Assicurati aderenti alla convenzione denominata "**SCI SICURO**", nel periodo di validità della polizza.

Art.2-Durata Effetto Convenzione

La presente convenzione decorre dalle ore 24.00 del **30.09.2011** e termina alle ore 24.00 del **30.09.2012**.

Le garanzie per ciascun Assicurato avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno d'invio da parte dell'**ADERENTE** ad ASSILIFE, dei dati dell'Assicurato (**Nome, Cognome, Data di Nascita e n° Tessero SCI SICURO**). I dati andranno trasmessi per la copertura a mezzo fax o internet (sistema adesione on-line www.scisicuro.it).

Art.3-Rischi Assicurati

L'Assicurazione vale per l'attività sciistica ricreativa sulla neve (**SCI ALPINO, SCI da FONDO e SNOWBOARD ALPINO**), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.

Sono inoltre assicurate le attività ricreative organizzate dalla propria Associazione quali **ginnastica pre-sciistica** ed **ESCURSIONISMO** (EEA = Escursionismo Esperti con Attrezzature - EAI = Escursionismo in Ambienti Innevati con massima pendenza 30° gradi- ciaspole).

Art.4-Rischi Esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri direttamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle seguenti attività :

- Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici;
- salti dal trampolino;
- alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
- skeleton;
- utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere;
- competizioni agonistiche a livello professionistico.

Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente all'Art.3 Rischi Assicurati.

Art.5-Proroga della convenzione

La presente convenzione è **senza tacito rinnovo** cesserà pertanto il **30/09/2012**.

Art.6-Validità territoriale

Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti in **Italia** e in **Europa**.

Art.7-Limiti di età - persone non assicurabili

L'assicurazione vale per le persone di età compresa tra i **4 e 75 anni**. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche - cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa automaticamente col manifestarsi di tali affezioni.

Art.8-Aderenti e Assicurati

I diritti del presente contratto sono trasferiti a tutti gli **Assicurati** (partecipanti alle attività di cui all'Art.3 "Rischi Assicurati" delle **ADERENTI**); mentre gli oneri, alle singole **ADERENTI**, che con la loro adesione alla convenzione diventano Contraenti per la propria singola posizione in correlazione a quanto stabilito dai successivi Art. 9 e 10.

Art.9-Assicurazioni per conto altrui.

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla convenzione denominata "SCI SICURO" devono essere adempiuti dall'**ADERENTE**, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

Art.10-Documenti-Tessere SCI SICURO

L'Intermediario invierà preventivamente mezzo posta o e-mail all'Aderente, tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale di seguito elencata:

1) MODELLO INFORMAZIONI OBBLIGHI INTERMEDIARIO

- Mod7A Informativa sugli obblighi di comportamento dell'Intermediario Assicurativo
- Mod7B Informativa Notizie Intermediario Assicurativo- potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti a tutela dell'Aderente

2) FASCICOLO INFORMATIVO comprendente:

- Nota Informativa Società - predisposta ai sensi dell'art.185 D.lgs n°209 7/9/2005 in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n°303/97.
- Informativa sulla Privacy della Società ai sensi dell'art.13 del DLgs 196/2003
- Condizioni Generali di Assicurazione - SCI SICURO Ed. Settembre 2010.

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale

Rosenheimer Straße 116

81669 Munich

Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70

20146 Milano

Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione

al Registro delle Imprese di Milano n.

05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e

Riassicurazione istituito presso l'ISVAP

n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della

attività assicurativa in Italia in regime

di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del

D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.

ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



3) MODULO DI ADESIONE CONVENZIONE.

L'Aderente, valutati i contenuti del Fascicolo Informativo, potrà aderire alla convenzione, seguendo le indicazioni riportate sull'apposito modulo di adesione, che forma parte integrante del Fascicolo Informativo.

Assilife consegnerà alle ADERENTI le tessere SCI SICURO.

Le tessere SCI SICURO sono da ritenersi materiale informativo complementare ai sensi del Art.30 comma 7 e 8 del Regolamento Isvap n°35 del 26/05/2010; sulle stesse sono elencate le garanzie, massimali, esclusioni, limitazioni, franchigie e modalità di denuncia dei sinistri, e Numero telefonico per contattare la Centrale Operativa, nonché le indicazioni su come reperire le Condizioni di Polizza.

L'Aderente è responsabile dell'invio dei dati riguardanti l'assicurato al fine dell'attivazione della copertura assicurativa, all'Intermediario ASSILIFE, così come previsto dall'Art.2.

L'Aderente è tenuto ad informare preventivamente gli Assicurati del contenuto del Fascicolo Informativo e tutta la documentazione precontrattuale.

L'Aderente terrà altresì manlevati l'Intermediario Assilife e le Società, da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata consegna all'Assicurato della documentazione di cui sopra.

Art. 11- Pagamento e Regolazione premi

L'Aderente a seguito della richiesta di saldo, da parte dell'Intermediario Assilife, s'impegna a versare i premi riguardanti il numero di Assicurati per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura assicurativa.

Il saldo premi dovrà essere versato su conto corrente intestato all'Intermediario (ASSILIFE). In caso di mancato pagamento del premio, l'Intermediario ASSILIFE provvederà a comunicare all'Aderente il recesso immediato dalla convenzione mediante lettera Raccomandata, con conseguente interruzione di tutti i rapporti assicurativi nonché l'attivazione delle procedure di recupero del credito.

Art. 12 - Modifiche della convenzione

Le eventuali modifiche della convenzione stipulata tra la Società e la Contraente, devono essere provate per iscritto da appositi documenti emessi dalle Società, scambiati e sottoscritti da entrambe le parti.

Art.13-Obblighi in caso di sinistro- Modalità per la denuncia dei danni

In caso d'**INFORTUNIO** l'Assicurato dovrà fare denuncia **a mezzo Raccomandata ad ASSILIFE Servizio Sinistri Sci- via San Gottardo 2- 20900 MONZA MB, entro DIECI giorni dall'evento o utilizzando in alternativa il sistema di denuncia ON LINE Internet sul sito www.scisicuro.it, pagina Denuncia Sinistri.**

La denuncia dovrà riportare l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause dell'evento che l'hanno determinato.

In allegato alla denuncia si dovrà inviare il **certificato medico rilasciato nella località dell'infornuto o rapporto del pronto soccorso rilasciato entro 24 ore**, attestante le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico e la patologia riportata a seguito dell'infornuto.L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita del diritto totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 c.c.).

In caso di **DANNI ARRECATI A TERZI**, l'Assicurato deve darne avviso scritto ad **ASSILIFE Servizio Sinistri Sci- via San Gottardo 2- 20900 MONZA** entro 3 giorni (art. 1913 c.c.).

Sarà necessario produrre :

- descrizione circostanziata, dell'accaduto;
- adeguata documentazione probatoria dell'evento a titolo esemplificativo :
 - dichiarazioni testimoniali, verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento,
 - attestazioni da parte del responsabile del soccorso piste e/o gestori degli impianti di risalita;
- tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
 - richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
 - certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.

Art.14 - Altre Assicurazioni

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'Assicurato che avesse prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque tempestivo avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Intermediario Assilife o alle Società.

Art.15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art.16 - Foro Competente

Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 C.P.C., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o a essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il foro dove ha sede la Società.

Art.17 - Norme di legge

Per tutto quanto non è qui regolato, valgono le norme della legge italiana.

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale
Rosenheimer Straße 116
81669 Munich
Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70
20146 Milano
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art.18 - Rischio assicurato "RCT"

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività di cui dall'Art.3 Rischi Assicurati, delle NORME COMUNI.

Art.19 - Esclusioni "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI"

L'Assicurazione di responsabilità civile oltre alle attività escluse dall'Art.4 Rischi Esclusi, delle NORME COMUNI non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o attivati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovati nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi;
- g) da detenzione o impiego di esplosivi;
- h) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione - fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici.);
- i) causati dalla pratica delle attività assicurate, quanto l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Art.20 - Qualifica di terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:

- il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- gli assicurati Sci Sicuro appartenenti alla medesima Associazione, **ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona, in cui pur sussistendo il predetto rapporto, il danno si sia verificato durante lo svolgimento di una manifestazione organizzata dalla propria Associazione (gara, gita, corso di sci).**

Art.21 - Massimale assicurato

La Società, s'impegna a tenere indenne l'Assicurato sino alla concorrenza massima di **€ 2.000.000,00** per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo.

Art.22 - Franchigia in caso di sinistro

In caso di sinistro, rimarrà a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di **€ 400,00**, per i soli danni a cose. La Società richiederà la franchigia direttamente all'Assicurato a pratica definita.

Art.23 - Pluralità di assicurati

In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s'impegna sino alla concorrenza massima di **€ 2.500.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Art.24 - Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, in nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato nel pregiudizio derivatelo dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.25 - Stipulazione e/o coesistenza con altre polizze

In caso di esistenza di altre assicurazioni la garanzia di responsabilità civile verso terzi, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'Art.14, è da considerarsi a **SECONDO RISCHIO** a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato.

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale
Rosenheimer Straße 116
81669 Munich
Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70
20146 Milano
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art.26 – Condizioni Particolari

Sono inclusi oltre le attività di cui all'Art.3 Rischi Assicurati, delle NORME COMUNI gli infortuni derivanti da:

- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche o atmosferiche;
- gli infortuni sofferti in stato di malessere, vertigini o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art.27 - Esclusioni "INFORTUNI"

Sono esclusi dall'assicurazione oltre alle attività di cui all'Art.4 Rischi Esclusi delle NORME COMUNI gli infortuni derivanti da:

- dalla guida di veicoli e natanti;
- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- da azioni delittuose dell'assicurato;
- da guerra e insurrezione;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle.
- atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre escluse le conseguenze d'interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, gli infarti miocardici.

Art.28-Garanzie e Somme Assicurate

Le indennità previste dalla sezione infortuni per ogni singolo assicurato e per ogni singolo sinistro sono le seguenti:

1.Capitale Caso Morte	€ 50.000,00
2.Capitale per Grave Invalidità Permanente (franchigia relativa 50%)	€ 50.000,00
3.Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero	€ 25,00
4.Trasporto Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso	€ 500,00
5.Spese mediche di I° soccorso sostenute sul luogo dell'infortunio	€ 500,00
6.Spese mediche per apparecchi ortopedici ginocchiere -busti -collari	€ 300,00
7.Spese mediche per visite specialistiche	€ 300,00
8.Spese mediche per ticket sanitari esclusi accertamenti diagnostici	€ 300,00

Sono in ogni caso ESCLUSE DAL RIMBORSO le spese sostenute per:

- trattamenti fisioterapici e/o rieducativi,
- spese per visite specialistiche effettuate presso centri sportivi o riabilitativi visite fisiatriche e/o osteopatiche anche se ticket.
- spese sostenute per acquisto di farmaci
- accertamenti diagnostici effettuati privatamente.
- spese odontoiatriche
- certificati a uso assicurativo

nonché tutte quelle prestazioni per le quali l'Assicurato non presenti adeguata documentazione sugli eventi che hanno dato luogo alla prestazione stessa e sui relativi esborsi in denaro.

Le spese mediche di cui al **punto 4 sono quelle relative al trasporto effettuato dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso.**

Le spese mediche relative ai **punti 6-7-8** saranno riconosciute solo per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché portate a termine nei **90** giorni successivi all'infortunio stesso.

La liquidazione avverrà applicando una franchigia sul totale delle spese di cui ai punti 4-5-6-7-8) pari a **€ 30,00.**

CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Art.29 –Morte

La Somma assicurata per il caso di morte è liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato sia conseguente a un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa avvenga entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale
Rosenheimer Straße 116
81669 Munich
Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70
20146 Milano
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



Art.30 -Invalidità Permanente Grave

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata come previsto da tabella INAIL Legge n°1124/65. L'indennizzo per il caso d'invalidità permanente sarà liquidato qualora la percentuale di tale invalidità sia superiore al 50%. La perdita totale e irrimediabile di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste nella tabella INAIL DLgs n°1124/65, sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente. Il grado d'invalidità permanente è stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili (stabilizzate), al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio. Qualora l'invalidità permanente accertata secondo i criteri di cui sopra sia pari al 75% o superiore sarà liquidato il 100%.

Art.31 -Diaria da ricovero

La Società assicura in caso di ricovero in Istituto di cura, **avvenuto entro 48 ore dall'infortunio** risarcibile a norma delle condizioni di assicurazione, il pagamento dell'indennità assicurata al punto 8 dell'Art.28, per ogni giorno di degenza per un periodo **massimo di giorni 15** per singolo sinistro, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo per ciascun assicurato.

Art.32 - Rimborso spese mediche

Il rimborso delle spese sostenute di cui all'Art.28 è effettuato a cura ultimata, dietro presentazione di specifica richiesta scritta unitamente agli ORIGINALI delle relative fatture, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. La Società, verificata la validità della garanzia, provvedere al relativo rimborso. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi sono eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui le spese sono state sostenute dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio dei Cambi Europeo.

Art.33 - Controversie

In caso di controversie di natura medica, tra Società e Assicurato, sull'indennizzabilità del sinistro, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici di Milano. Il Collegio medico risiede nel comune di Milano. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in specifico verbale, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art.34 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

SEZIONE III - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Art.35-Obblighi in caso di sinistro- Modalità per la denuncia dei danni

In caso di sinistro l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa oppure inoltrare le richieste di rimborso secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per la richiesta di Assistenza" riportate in ultima pagina delle Condizioni di Polizza.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, gli Assicurati saranno richiamati entro le successive quattro ore lavorative.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l'hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, le Società non saranno tenute a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.36 - Esclusioni - "ASSISTENZA"

Sono escluse dall'assicurazione, oltre alle attività di cui all'art. 4 - Rischi Esclusi delle NORME COMUNI, le prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sotto-suolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- suicidio o tentativo di suicidio.
- Sono inoltre escluse:
- le spese di ricerca in montagna

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale
Rosenheimer Straße 116
81669 Munich
Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70
20146 Milano
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



- le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.
- gli eventi e/o le spese conseguenti a organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni i) Rimborso delle lezioni non fruito e l) Rimborso dello skipass;
- gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatosi antecedentemente alla decorrenza della polizza e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.

Art. 37 – Verifica degli assicurati

La Società si riserva il diritto di verificare a posteriori se il beneficiario di una prestazione di assistenza ne aveva effettivamente diritto attraverso un controllo con l' Intermediario.

Art.38-Assistenza SCI SICURO

Le prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate, tramite la Centrale Operativa di ERV chiamando il seguente numero: + 39 02.30.30.00.05

In caso di **RICHIESTA DI RIMBORSO**, l'Assicurato deve darne avviso scritto ad **ASSILIFE Servizio Sinistri Sci - Via San Gottardo 2 – 20900 MONZA (MB)** entro 3 giorni (art. 1913 c.c.) dal momento del verificarsi del sinistro. Sarà necessario produrre adeguata documentazione probatoria dell'evento (descrizione delle circostanze dell'evento, documentazione medica attestante l'infortunio, eventuali attestazioni da parte del responsabile del soccorso piste e/o gestori degli impianti di risalita, le ricevute in originale delle spese sostenute).

L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione di ERV Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista.

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale
Rosenheimer Straße 116
81669 Munich
Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70
20146 Milano
Italia

ASSISTENZA GARANZIE

∅ : prestazione o copertura non prevista; ✓ : prestazione o copertura prevista

a) INFO 24 – Servizi utili prima e durante il soggiorno in montagna	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
In caso di necessità, fornisce all'Assicurato, 24 ore su 24, utili informazioni relative ai seguenti argomenti: Bollettino delle neve Indirizzi e recapiti telefonici Apt- comprensori sciistici		

b) Consulenza Sanitaria Informazione ed Orientamento medico telefonico	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.		

c) Ricerca di Centri di Alta specializzazione	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.		

d) Elisoccorso e Spese Sanitarie in Emergenza all'estero	ITALIA	EUROPA
	∅	✓ € 3.000,00 per evento
Quando l'Assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, ERV tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l'intervento/trasporto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.		
ERV tiene inoltre a proprio carico le spese mediche, ospedaliere e/o chirurgiche per cure o interventi urgenti e improrogabili cui l'assicurato si sia sottoposto nella medesima località in cui si è verificato l'infortunio.		
La presente garanzia opera entro il massimale complessivo di € 3.000.00 per evento e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall'Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso e/o di prestazioni medico-chirurgiche, delle spese sopra descritte ed entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l'Assicurato dall'anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, ERV procederà al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato come sopra descritte.		

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).





Condizioni di Assicurazione



e) Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato	ITALIA	EUROPA
	✓	✓

Quando l'Assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un trasferimento in ambulanza od elicottero, dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad altro centro medico ospedaliero attrezzato, previo accordo del medico curante sul posto con la Guardia Medica di ERV, la Centrale Operativa provvederà all'organizzazione ed all'invio di uno dei mezzi indicati per il trasferimento dell'Assicurato tenendo a proprio carico tutte le relative spese. ERV non effettua il trasferimento per infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, siano curabili sul posto o nel caso in cui il trasporto comporti violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.

f) Rientro del convalescente	ITALIA	EUROPA
	✓ € 1.500,00 per evento	✓ € 1.500,00 per evento

Quando l'Assicurato, a seguito di dimissione ospedaliera per infortunio occorsogli a termini di polizza, necessita di essere trasportato dal luogo di primo soccorso o primo ricovero al proprio domicilio, la Centrale Operativa organizza il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute: aereo sanitario con équipe medica; aereo di linea in classe turistica con eventuale barella; ambulanza; treno (se necessario in vagone letto); ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato. Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. ERV terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 1.500 per evento. ERV ha la facoltà ed il diritto di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

g) Accompagnamento figli minori	ITALIA	EUROPA
	✓	✓

Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio con lui, ERV metterà a disposizione di un familiare o di un accompagnatore segnalato dall'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. ERV terrà a proprio carico il relativo costo, ed il costo dell'eventuale biglietto di viaggio per il rientro dei minori.

h) Autista a disposizione	ITALIA	EUROPA
	✓	✓

Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, sia ricoverato o non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, ERV mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo guidato dall'Assicurato fino al luogo di residenza dell'Assicurato o del proprietario del veicolo, oppure sino alla destinazione finale del viaggio, secondo l'itinerario più breve. ERV tiene a proprio carico l'onorario dell'autista, mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali.

i) Rientro della Salma	ITALIA	EUROPA
	✓ € 500,00	✓ € 500,00

In caso di decesso a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza ERV organizza il trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura e ne tiene a proprio carico le spese, con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Inoltre ERV rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento, sino a Euro 500,00. ERV provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso una struttura alberghiera in prossimità del luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.

l) Rimborso delle lezioni non fruita	ITALIA	EUROPA
	✓ fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno	✓ fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno

Quando l'Assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, ERV provvede a rimborsare tali spese dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), per periodo di validità della presente. Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornaliere.

m) Rimborso dello skipass	ITALIA	EUROPA
	✓ fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno	✓ fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno

Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza durante la pratica dello sci, non può usufruire dello skipass in suo possesso, ERV provvede a rimborsare la spesa sostenuta per l'acquisto dello stesso, per il periodo ancora da godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura). Il massimale previsto per la presente prestazione è relativo al periodo di validità della polizza. Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornalieri o relativi a frazioni di giornata.

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale
Rosenheimer Straße 116
81669 Munich
Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70
20146 Milano
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n.
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della
attività assicurativa in Italia in regime
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



Modalità di denuncia sinistri e richiesta rimborsi

In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso

In caso d'**INFORTUNIO** l'Assicurato dovrà fare denuncia a:

ASSILIFE Servizio Sinistri Sci via San Gottardo 2 – 20900 MONZA MB:

con Raccomandata entro **DIECI** giorni dall'evento o in alternativa utilizzando il sistema di denuncia **ON LINE/Internet sul portale www.scisicuro.it, pagina Denuncia Sinistri**. La denuncia dovrà riportare l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause dell'evento che l'hanno determinato.

In allegato alla denuncia si dovrà inviare il certificato medico rilasciato nella località dell'infornuto o rapporto del pronto soccorso rilasciato entro 24.00, attestante le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico e la patologia riportata a seguito dell'infornuto. L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 c.c.).

In caso di **DANNI ARRECATI A TERZI**, l'Assicurato deve darne avviso scritto ad

ASSILIFE Servizio Sinistri Sci- via San Gottardo 2 – 20900 MONZA MB entro 3 giorni (art. 1913 c.c.).

Sarà necessario produrre :

- descrizione circostanziata, dell'accaduto;
- adeguata documentazione probatoria dell'evento a titolo esemplificativo :
 - dichiarazioni testimoniali, verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento,
 - attestazioni da parte del responsabile del soccorso piste e/o gestori degli impianti di risalita;
- tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
 - richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
 - certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.

ASSILIFE -Servizio Sinistri Sci Telefono +39.039.330.30.893

Telefax +39.039.330.98.218

Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale

Rosenheimer Straße 116

81669 Munich

Germania

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70

20146 Milano

Italia

www.erv-italia.it

In caso di necessità o emergenza

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, deve **prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa** di ERV al n° +39.02.30.30.00.05, per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:

- Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio,
- Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).

Attivazione Centrale Operativa

Ogni spesa deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa.

Il contatto prima del ricovero in Pronto Soccorso o Ospedale permetterà l'attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera all'estero.

Come comportarsi in caso di emergenza

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, deve **prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa** di ERV, per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:

- Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio.
- Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando.

Centrale Operativa

24 ore su 24, 365gg all'anno, in lingua italiana



Mesa Asistencia

(per conto di ERV - Europäische Reiseversicherung AG)

Via G. Washington 70 – 20146 Milano

Tel: +39.02.30.30.00.05

Fax: +39.02.76.41.69.05

e-mail: claims@erv-italia.it

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA'
+39.30.30.00.05

